



# Comune di Casapinta

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

### OGGETTO:

**Determinazione aliquote IMU anno 2016**

L'anno duemilasedici addi ventuno del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANGAZIO Mauro - Presidente	Sì
2. TROMBINI Michela - Assessore	No
3. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore	Sì
4. SPORTELLI Luca - Consigliere	Sì
5. ZAGO Marco - Consigliere	Sì
6. GUARDIA Marianna - Consigliere	Sì
7. SPAUDO Idilio - Consigliere	No
8. BONARDI Matteo - Consigliere	No
9. GALLITANO Giuseppe - Consigliere	Sì
10. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere	Sì
11. MEDEA Gabriele - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2016**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(CAVASIN Danilo)

...F. lo.....



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(CAVASIN Danilo)

...F. lo.....



Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707 e seguenti della L. 147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, - del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamati inoltre i commi da 707 e successivi della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui all'art. 13, comma 2, lettera d) del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo - per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Visto che con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), la disciplina normativa dell'IMU è stata rivista nei seguenti aspetti:

il comma 10 dell'art. 1 riduce del 50 per cento la base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Tenuto conto che la sopra citata legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015, ha introdotto la modifica del trattamento ai fini IMU gravante sugli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, in base a cui i proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, versano l'imposta municipale propria (IMU) nella misura del 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria ( 8,00 per mille);

Preso atto dell'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Richiamato il vigente Regolamento sull'imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10 luglio 2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 06 in data odierna;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2015 con cui sono state determinate le aliquote IMU relative all'anno 2015;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

- **Aliquota di base 0,80 per cento;**
- **Aliquota abitazione principale 0,45 per cento;**

**Detrazione d'imposta:** per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00;

Evidenziato che viene introdotto, così come stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, l'**abbattimento del 50 per cento** della base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal

soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Evidenziato ancora che viene introdotta, come stabilito dalla legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015, la modifica del trattamento ai fini IMU gravante sugli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, in base a cui i proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, versano l'imposta municipale propria (IMU) nella misura del 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria ( 8,00 per mille).

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 8

Contrari n. =

Astenuti n. =

espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

### **DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2016 le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) nelle seguenti misure:

- **Aliquota di base 0,80 per cento;**
- **Aliquota abitazione principale 0,45 per cento;**

**Detrazione d'imposta:** per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00;

2) di stabilire l'**abbattimento del 50 per cento** della base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3) di stabilire l'introduzione della modifica del trattamento ai fini IMU gravante sugli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, in base a cui i proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, versano l'imposta municipale propria (IMU) nella misura del 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria;

4) di dare atto che le premesse sono parte integrante e **sostanziale** del dispositivo del presente provvedimento;

5) di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti conseguenti;

6) di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,

**SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 8

Contrari n. =

Astenuti n. =

espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to : FANGAZIO Mauro



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino

---

N° 62 Reg. Pubblicazioni

Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 22-apr-2016.

Addì, 22-apr-2016



IL MESSO COMUNALE  
F.to(Cavasin Danilo)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 22-apr-2016



Il Segretario Comunale  
Dott. Maria Antonietta D'Agostino

